

Condizioni generali del contratto – Auto Chiesa SA (IT)

1. Caratteristiche del veicolo

I valori e le indicazioni che figurano nei prospetti o nei listini sono da intendere come valori approssimativi. Restano riservate delle modifiche di poca importanza e che appaiono ragionevoli per rapporto al veicolo descritto nel contratto, in particolare per quanto concerne la forma, il colore o l'estensione della fornitura. Il venditore non è tuttavia tenuto a fornire il modello eseguito con le modifiche. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato, che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra vetture. Lo stile di guida, il percorso, il traffico, le condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono in pratica essere la causa di valori diversi da quelli indicati; pertanto, i valori relativi al consumo di carburante non rappresentano una caratteristica garantita contrattualmente. Le immagini contenute nei prospetti e nei listini hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono caratteristiche garantite.

2. Modifica dei prezzi

La base del prezzo pattuito per l'acquisto del veicolo è quello della tariffa del venditore in vigore al momento della conclusione del contratto. Nell'ipotesi che la tariffa cambi fra il momento della conclusione del contratto e quello della consegna, il venditore è autorizzato e obbligato a modificare il prezzo nella medesima proporzione dell'intervenuta variazione della tariffa, sia verso l'alto, sia verso il basso. Se, fino al giorno della rimessa del veicolo di ripresa, il chilometraggio di quest'ultimo aumenta di oltre 1000 km per rapporto ai km indicati sul recto, il valore di ripresa figurante sul recto è ridotto di 0.1% per 100 km in più percorsi. Eventuali tasse, imposte o oneri pubblici introdotti dopo la firma del contratto saranno a carico dell'acquirente.

3. Riserva di proprietà

Fino a completo pagamento del prezzo di vendita, inclusi eventuali interessi moratori e spese, il veicolo con tutti i suoi pezzi e accessori è oggetto di una riserva di proprietà in favore del venditore. Il venditore ha il diritto di far iscrivere la riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà.

4. Veicolo di ripresa

L'acquirente dichiara espressamente che il veicolo di ripresa non è né oggetto di alcun patto di riserva di proprietà, né di pretese di terzi. Eventuali difetti nascosti devono essere dichiarati dall'acquirente; in caso contrario, l'acquirente risponde dei danni subiti dal venditore.

5. Responsabilità per difetti e garanzie

5.1 L'acquirente può far valere eventuali garanzie di fabbrica, garanzie del costruttore, garanzie dell'importatore, garanzie Real Garant, garanzie assicurative o garanzie di terzi esclusivamente secondo le rispettive condizioni specifiche. Auto Chiesa SA non risponde delle prestazioni rifiutate, limitate o escluse da tali soggetti, salvo diverso obbligo legale inderogabile. 5.2 La garanzia commerciale eventualmente indicata nel contratto è concessa secondo le relative condizioni specifiche. Nei limiti consentiti dal diritto svizzero, la garanzia legale ordinaria per difetti della cosa venduta ai sensi degli art. 197 e seguenti CO è esclusa. Restano riservati i casi di difetti dolosamente dissimulati ai sensi dell'art. 199 CO e le disposizioni imperative applicabili. 5.3 Al posto delle garanzie legali escluse ai sensi del punto 5.2, l'acquirente può esigere dal venditore unicamente le prestazioni previste dalla garanzia commerciale eventualmente indicata nel contratto e/o dalle condizioni di garanzia applicabili. In particolare, il venditore può procedere alla riparazione del difetto, alla sostituzione del componente difettoso o ad altra soluzione tecnicamente ed economicamente adeguata. 5.4 L'acquirente deve segnalare immediatamente per iscritto al venditore ogni difetto dopo la sua constatazione. Su richiesta del venditore, l'acquirente deve mettere il veicolo a disposizione di Auto Chiesa SA per la verifica e l'eventuale riparazione. Interventi eseguiti da terzi senza preventiva autorizzazione scritta del venditore non danno diritto al rimborso dei relativi costi. 5.5 La garanzia decade se il difetto deriva da uso improprio del veicolo, manutenzione inadeguata, sollecitazione eccessiva della meccanica, mancata osservanza delle istruzioni del costruttore, trasformazioni, modifiche non autorizzate, interventi effettuati da terzi senza autorizzazione oppure dalla normale usura del veicolo o dei suoi componenti. 5.6 La riparazione o sostituzione di componenti non prolunga né rinnova il termine di garanzia. 5.7 Sono escluse, nella misura consentita dal diritto svizzero, ulteriori pretese dell'acquirente, in particolare risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, sostituzione del veicolo, risarcimento di danni indiretti, perdita di guadagno, costi di sostituzione, fermo veicolo, veicolo sostitutivo, spese di trasporto o altre pretese non espressamente previste dalle condizioni di garanzia applicabili. 5.8 In caso di vendita del veicolo, eventuali diritti di garanzia trasferibili passano al nuovo acquirente solo nella misura prevista dalle condizioni della rispettiva garanzia. 5.9 Durata della garanzia: per veicoli nuovi o veicoli ancora coperti da garanzia di fabbrica, la garanzia decorre dalla prima immatricolazione, secondo le condizioni del costruttore. Per veicoli d'occasione la cui garanzia di fabbrica sia scaduta, l'eventuale garanzia commerciale indicata nel contratto decorre dalla data di consegna al cliente.

6. Mora

6.1 Mora del venditore. In caso di ritardo nella consegna, l'acquirente può esercitare i diritti legali derivanti dalla mora dopo aver proceduto ad un'interpellazione scritta e dopo che un termine supplementare di 30 giorni, fissato per iscritto, sia trascorso senza che il venditore abbia eseguito la sua prestazione. L'acquirente non può in alcun caso esigere la riparazione di danni

non imputabili al venditore, in particolare di danni derivanti da ritardi nella consegna da parte del fabbricante, rispettivamente dell'importatore, da scioperi, ecc. 6.2 Mora dell'acquirente. Il prezzo d'acquisto, rispettivamente il prezzo d'acquisto residuo per il veicolo, deve essere pagato al più tardi il giorno della consegna del veicolo. Qualora, dopo un'interpellazione scritta, l'acquirente sia in mora nel pagamento del prezzo d'acquisto, il venditore deve fissargli per iscritto un termine supplementare di 30 giorni. Trascorso questo termine il venditore può: a) esigere l'adempimento del contratto e richiedere il risarcimento dei danni oppure b) recedere dal contratto e esigere a titolo di riparazione del danno il 15% del prezzo d'acquisto del veicolo acquistato; tuttavia, il venditore si riserva il diritto di far valere un danno più esteso. Il tasso d'interesse che l'acquirente deve corrispondere in caso di mora o di dilazione di pagamento è dell'1% superiore al tasso d'interesse per le prime ipoteche variabili dell'UBS SA. Se il venditore recede dal contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il danno viene calcolato nel seguente modo: 20% del prezzo d'acquisto per il deprezzamento in seguito alla messa in circolazione, oltre l'1% del prezzo d'acquisto per ogni mese trascorso dalla consegna del veicolo e 0.67% del prezzo d'acquisto per tranches di 1'000 km percorsi interamente o parzialmente. Tuttavia, l'acquirente può provare che il danno è notevolmente meno importante; inversamente, il venditore può provare che il danno è considerevolmente maggiore. Il venditore è inoltre autorizzato a trattenerne eventuali acconti già versati dall'acquirente a titolo di acconto sul risarcimento del danno.

7. Profitti e rischi

Il venditore si assume i rischi derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di valore del veicolo venduto fino alla sua consegna. Se l'acquirente è in ritardo nel pagamento del prezzo d'acquisto, i rischi passano a suo carico. L'acquirente si assume i rischi derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di valore del veicolo di ripresa fino alla sua consegna. Se il venditore è in ritardo con il ritiro del veicolo di ripresa, i rischi passano a suo carico.

8. Protezione dei dati

L'acquirente prende atto che Auto Chiesa SA tratta i suoi dati personali per la gestione del contratto, della vendita, dell'immatricolazione, della consegna, della garanzia, dell'assistenza, dei servizi collegati al veicolo e per l'adempimento di obblighi legali o contrattuali. I dati possono essere comunicati, nella misura necessaria, a importatori, produttori, società della rete di distribuzione, fornitori di garanzie, società finanziarie, assicurazioni, piattaforme gestionali e altri partner coinvolti nell'esecuzione del contratto o dei servizi richiesti. Auto Chiesa SA può inoltre utilizzare i dati per comunicazioni commerciali e marketing nei limiti consentiti dalla normativa svizzera applicabile. L'acquirente può opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei propri dati per finalità di marketing scrivendo ad Auto Chiesa SA. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati di Auto Chiesa SA.

9. Riserva d'approvazione

Questo contratto è valido unicamente in caso di approvazione della direzione del venditore. L'approvazione è reputata data, se l'acquirente non viene informato per iscritto nei 5 giorni successivi che la stessa viene negata. In caso di rifiuto d'approvazione, è esclusa una responsabilità per danni.

10. Modifica del contratto

Modifiche e complementi del contratto sono validi unicamente se convenuti per iscritto.

11. Foro giudiziario

In caso di controversie derivanti dal presente contratto, se si tratta di un contratto concluso con dei consumatori, il tribunale competente è determinato secondo la normativa svizzera applicabile. Negli altri casi, le parti eleggono come foro competente quello del tribunale della sede/domicilio della ditta venditrice. Quest'ultima è libera di scegliere anche il tribunale della sede/domicilio dell'acquirente.

12. Ritardi causati dalla situazione geopolitica

L'acquirente può recedere dal contratto d'acquisto nel caso in cui il ritardo sia superiore a tre mesi rispetto al termine comunicato dal costruttore al momento dell'acquisto e tali ritardi siano direttamente collegati alla situazione geopolitica internazionale, quali guerre, epidemie, situazione congiunturale, eventi climatici o eventi analoghi, e a condizione che l'ordinazione del veicolo possa ancora essere cancellata o annullata presso la fabbrica. In caso contrario, il ritardo non dà diritto al recesso automatico e restano applicabili le disposizioni previste al punto 6. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, si considera ritardo rilevante soltanto quello superiore a tre mesi rispetto al termine comunicato dal costruttore.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero, CO. Qualora singole disposizioni del presente contratto risultassero nulle, inefficaci o inapplicabili, le restanti disposizioni rimangono valide ed efficaci. In tal caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con un'altra che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.

Luogo e data: Riazzo

L'acquirente: _____

Il sottoscritto certifica inoltre di aver letto il contratto, ivi comprese le condizioni generali e di dare il suo accordo.

